

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

***Circolare n. 10/2022 del 29 settembre 2022***

***INDENNITÀ UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI***

L'art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato all'erogazione di un'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS e i professionisti con Cassa di previdenza, di cui all'art. 33 del DL 50/2022.

**1.1 REQUISITI SOGGETTIVI**

L'indennità in esame è destinata a:

- Lavoratori autonomi/professionisti iscritti all'Inps, ossia:
  - Artigiani/commercianti iscritti IVS;
  - Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
  - Pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58;
  - Professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, ivi compresi partecipanti a studi associati/società semplici;
  - Coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs 509/94 (CDC, Inarcassa, Cipag, Enpam...)

**1.2 REQUISITI OGGETTIVI**

Il DM 19.8.2022, pubblicato sulla G.U. 24.9.2022 n. 244, ha definito i requisiti di accesso all'indennità una tantum, stabilita nella misura di 200,00 euro. In particolare, i lavoratori autonomi e i professionisti devono:

- aver percepito un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro;
- essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.5.2022 (entrata in vigore del DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18.5.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere

dall'anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.5.2022);

- non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18.5.2022.

Per beneficiare anche dell'integrazione di 150,00 euro introdotta dall'art. 20 del DL 23.9.2022 n. 144 (DL "Aiuti-ter") è necessario aver percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

Ai fini del computo del reddito complessivo 2021 è necessario considerare il reddito complessivo assoggettabile a IRPEF di cui al rigo RN1, campo 1, del Modello Redditi 2022 al netto:

- del reddito dell'abitazione principale (RN2)
- dei contributi previdenziali e assistenziali (non devo essere computate le somme riconosciute dall'Inps a titolo di esonero contributivo).

### **1.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di accesso all'indennità di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- all'INPS (circ. INPS 26.9.2022 n. 103), utilizzando i consueti canali disponibili sul sito internet dell'Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato. A tal fine, l'accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE o CNS;
- alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto.

**Il termine finale entro il quale poter presentare l'istanza è stato fissato al 30.11.2022.**

**Lo studio si rende disponibile a fornire, a tutti i clienti che fossero interessati alla presentazione della domanda, i dati reddituali necessari per procedere autonomamente alla compilazione e trasmissione della domanda stessa all'Inps o alla propria Cassa di Previdenza obbligatoria.**

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

*F2S Associati Stp a.r.l.*

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*

Associati:

**Anna Fantini**  
Consulente del Lavoro  
Ragioniere Commercialista

**Giacobbe Silvi**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Andrea Sassi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Valeria Gasparini**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

Collaboratori:

**Adriano Fraterno**  
Dottore Commercialista

**Angela Votta**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

*Circolare n. 10/2022 Pagina 3 di 3*